

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2010, n. 20-13359

Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001).

A relazione degli Assessori Conti, De Ruggiero:

La crescente sensibilità per la tutela ambientale e del territorio ha portato allo sviluppo di strumenti normativi e di indagine sempre più volti a valutare le relazioni tra il territorio e l'ambiente con particolare riferimento agli impatti connessi al tessuto tecnologico e produttivo.

Tali strumenti fanno riferimento a precisi criteri che assicurano la corretta collocazione territoriale delle situazioni pericolose rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali e prevedono il necessario coinvolgimento dei diversi livelli della pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini dell'individuazione delle opportune forme di gestione delle trasformazioni ed usi del territorio.

A tal proposito, già con la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 *Tutela ed uso del suolo* la Regione Piemonte ha inteso esercitare le proprie funzioni in materia di governo del territorio disciplinando sia la tutela e il controllo dell'uso del suolo che gli interventi di conservazione e trasformazione a scopi insediativi nelle diverse forme, evidenziando l'importanza di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale.

In particolare all'articolo 26, comma 1, lett. d) la legge regionale 56/1977 aveva già individuato la localizzazione delle aree industriali come elemento da approfondire anche da un punto di vista ambientale. Infatti, aveva già disciplinato la localizzazione delle "aziende con particolari esigenze tecniche o inquinanti", prevedendo che i Piani Regolatori individuassero una loro ubicazione isolata, esterna alle aree attrezzate o di riordino e definissero idonee misure di salvaguardia.

La necessità di assicurare che le attività antropiche siano compatibili con le condizioni di uno sviluppo equilibrato e sostenibile e che l'attività della pubblica amministrazione sia finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile è attualmente sancita, dalla recente normativa in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS).

Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", costituente, tra le altre, recepimento della direttiva 2001/42/CE *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, è stata disciplinata a livello nazionale la valutazione ambientale strategica come parte essenziale del processo di pianificazione ed importante strumento di integrazione di considerazioni ambientali, preordinato a garantire la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate e delle azioni previste sul territorio attraverso analisi e valutazioni preventive.

La Regione Piemonte, con l'articolo 20 della legge regionale 40/1998 *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*, aveva anticipato le previsioni della suddetta norma comunitaria, disponendo che la formazione ed approvazione dei piani e programmi dovessero avvenire alla luce di analisi e valutazioni di compatibilità ambientale.

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato un atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS, al fine di garantire la coerenza della disciplina regionale con le disposizioni comunitarie e nazionali.

La deliberazione della Giunta regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 avente ad oggetto "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi", nel definire l'ambito di interesse ed applicazione delle procedure di VAS in relazione alla importanza e significatività degli effetti ambientali, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica, ha posto l'accento sulla necessità di verifica, valutazione e mitigazione degli impatti

indotti dalle attività produttive, in special modo da quelle interessate dalla presenza di sostanze pericolose.

Particolare attenzione alle problematiche connesse ad attività antropiche particolarmente rischiose, che possono, cioè, generare significativi danni sull'ambiente e sulla salute umana, viene ovviamente riservata dalla specifica normativa di settore di livello comunitario e nazionale.

Con il decreto legislativo 334/99, modificato e integrato dal decreto legislativo 238/05, il Legislatore nazionale ha recepito e dato attuazione alla direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, comunemente denominata direttiva "Seveso".

Con tale disciplina il legislatore, oltre a individuare le attività per le quali è necessario effettuare un'approfondita analisi dei rischi, con riferimento alla tipologia, quantità e proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche delle sostanze pericolose, pone l'accento sulla necessità di individuare criteri di compatibilità ambientale e territoriale tra le aziende con presenza di sostanze pericolose e gli elementi territoriali caratterizzati da vulnerabilità antropica e ambientale.

A tale proposito, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., individua i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevedendo per la prima volta un coordinamento tra la disciplina del governo del territorio e la materia dell'analisi del rischio industriale.

In particolare, per gli stabilimenti soggetti a obblighi specifici di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. (Notifica, Scheda di Informazione alla popolazione, Rapporto di sicurezza, Sistema di gestione della sicurezza), il legislatore prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale le Province adeguino i propri strumenti di pianificazione territoriale anche tenendo conto delle informazioni contenute nel "Piano di emergenza esterno" delle aziende stesse, e i Comuni alleghino al proprio Piano Regolatore un documento denominato Elaborato tecnico sul Rischio di incidenti rilevanti (nel seguito Elaborato tecnico RIR).

Il decreto ministeriale specifica i contenuti di tale relazione, che deve contenere un'analisi e una verifica della compatibilità tra l'urbanizzazione prevista e la presenza degli stabilimenti stessi, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Prevede inoltre che le risultanze degli approfondimenti condotti nel corso della stesura dell'elaborato tecnico RIR devono trovare un adeguato riscontro anche nell'ambito delle Norme tecniche di Attuazione del Piano regolatore comunale, al fine di individuare e disciplinare le aree da sottoporre ad una mirata regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta.

In attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, la Regione Piemonte ha individuato azioni e promosso iniziative per una prima attuazione delle previsioni contenute del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001.

In primo luogo, nell'ambito del proprio Sistema Informativo Regionale Ambientale e in attuazione della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 disciplinante le funzioni di competenza regionale in materia di rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali, la Regione Piemonte ha predisposto un applicativo tematico dedicato alle Attività a Rischio di Incidente Rilevante (denominato SIAR) che gestisce sia i dati sulle aziende soggette agli obblighi di cui al decreto legislativo 334/1999 che le informazioni riguardanti le vulnerabilità del contesto territoriale ed ambientale interessato dalla loro presenza.

Inoltre, in data 12 settembre 2005 è stato stipulato con il Politecnico di Torino un apposito contratto di ricerca per la redazione di "*Linee guida relative all'applicazione del DM 9.05.2001 in materia di pianificazione territoriale in prossimità di aziende a rischio di incidente rilevante*" che ha prodotto un elaborato, verificato successivamente e condiviso con la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, ai fini di promuovere un'azione coordinata e tesa alla razionalità e

all'economicità dell'azione amministrativa complessiva stante le diverse competenze coinvolte, tradotto nelle Linee guida allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante.

Sulla base dei predetti presupposti legislativi che prevedono che venga assicurato il coordinamento delle norme in materia di tutela ambientale e di pianificazione urbanistica e territoriale con quelle derivanti dal decreto legislativo 334/1999, la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 ha dato concreta attuazione alla partecipazione dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano, introducendo nel procedimento di formazione delle Varianti strutturali la modalità della copianificazione direttamente derivante dai principi di sussidiarietà e concertazione. Tale disposizione valorizza ulteriormente il rapporto tra la pianificazione locale e gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale.

Posto che negli ultimi anni, in attuazione della richiamata normativa, in alcuni strumenti di pianificazione di emanazione regionale e provinciale sono già stati inseriti specifici elementi di pianificazione relativi al rischio industriale al fine di garantire un'uniformità di comportamento nel governo delle trasformazioni locali, si rende ora necessario definire opportune indicazioni per l'analisi e la valutazione del rischio industriale, da utilizzare nei procedimenti di VAS previsti per gli strumenti urbanistici, ai fini della verifica della sussistenza ovvero della valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose. Nel contempo si intende assicurare ai Comuni un documento di linea guida per l'analisi del tema rischio industriale, per uniformare l'azione di adeguamento degli strumenti urbanistici locali nelle realtà territoriali interessate da attività produttive e con particolare attenzione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

L'Amministrazione regionale pertanto, sulla base del lavoro congiunto tra la Direzione Ambiente e la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia svoltosi nel corso dell'anno 2009, in considerazione del ruolo di programmazione, di indirizzo e di controllo ad essa spettante nell'ambito delle materie oggetto di conferimento agli Enti locali, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 44/2000 ed in particolare dalla lettera e), al fine di uniformare sul territorio l'applicazione delle disposizioni in materia e di proporre indirizzi e direttive condivise, adotta "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)*", allegate alla presente deliberazione quale parte integrante.

Acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali in data 12 febbraio 2010.

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, unanime, nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, richiamato l'obbligo previsto dall'art. 14, c. 3 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i, e dall'art. 4, c. 1 del DM 9 maggio 2001 circa l'adozione entro tre mesi dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) nei casi previsti dagli stessi decreti, l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso, indispensabile nella documentazione del Piano regolatore generale, costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale, sua variante e di procedure amministrative che concorrono a modificare la strumentazione urbanistica previgente (accordi di programma, strumenti urbanistici esecutivi in variante al Piano Regolatore vigente, procedure di sportello unico, ecc.) per tutti i Comuni in cui sono presenti uno o più stabilimenti soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. (industrie a rischio di incidente rilevante –Seveso), e per i Comuni che subiscono gli effetti di uno o più stabilimenti ubicati nei Comuni contermini;
- di approvare il documento "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del*

9/06/2008) e *Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (allegato 1);

- di stabilire che le Linee guida di cui all'allegato 1 costituiscono indirizzi per redigere l'Elaborato tecnico RIR esteso all'intero territorio comunale, nonché per integrare i documenti da predisporre nell'ambito dei procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS) previsti per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, ai fini della verifica della sussistenza ovvero della valutazione della portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanze pericolose;

- di stabilire che per i procedimenti in corso e non ancora conclusi da valutazioni ai sensi dell'art. 15, commi 12 e/o 15 della legge regionale 56/1977 e s.m.i. ovvero dalla seconda Conferenza di Pianificazione ai sensi della legge regionale 1/2007 dovranno recepire le disposizioni contenute nella presente deliberazione compatibilmente con le fasi procedurali già realizzate;

- di prevedere un sostegno finanziario, da definire con successivo provvedimento compatibilmente con le esigenze di bilancio, per i Comuni che presentano un Elaborato tecnico RIR redatto o aggiornato in conformità alle linee guida, privilegiando l'associazione tra i Comuni contermini.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato